Cassazione civile sez. trib., 06/12/2024, n. 31305

(omissis)

RILEVATO CHE:

- 1. Con istanza del 13 gennaio 2016 il dott. (*omissis*), esercente lâ??attività di medico specialista ambulatoriale convenzionato presso la ASL di Bari, chiedeva il rimborso dellâ??IRPEF versata con riferimento alle somme percepite per le spese di viaggio sostenute per svolgere la propria attività di lavoro presso ambulatori esterni al proprio comune di residenza e, a tal fine, allegava i cedolini delle ASL da cui emergeva la tassazione IRPEF delle suddette somme. Nellâ??istanza veniva precisata la natura risarcitoria e non retributiva di tali importi, in quanto le somme erano da considerarsi reintegrazione patrimoniale di esborsi sostenuti a favore dellâ??Amministrazione datrice di lavoro e, quindi, non imponibili ai fini IRPEF. Il 20 aprile 2016 lâ??Agenzia delle Entrate â?? Ufficio territoriale di Gioia del Colle â?? notificava al dott. (*omissis*) il provvedimento di diniego del 14 aprile 2016, prot. n. 40909, del rimborso IRPEF richiesto per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014.
- **2**. Avverso il diniego il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Bari; si costituiva in giudizio anche lâ??Ufficio, che chiedeva la conferma del proprio operato.
- 3. La C.t.p., con sentenza n. 1646/11/2017, accoglieva il ricorso del contribuente.
- **4**. Contro tale decisione proponeva appello lâ?? Agenzia delle Entrate dinanzi la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia; si costituiva in giudizio anche il contribuente, chiedendo la conferma di quanto statuito in primo grado.
- **5**. Con sentenza n. 1129/05/2023, depositata in data 14 aprile 2023, la Corte adita rigettava il gravame dellâ??Ufficio.
- **6**. Avverso la sentenza, lâ??Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo mentre il contribuente ha resistito con controricorso.

La causa Ã" stata trattata nella camera di consiglio del 12 novembre 2024.

CONSIDERATO CHE:

- 1. Con lâ??unico motivo di ricorso, così rubricato: â??Violazione e falsa applicazione dellâ??articolo 51, commi 1, 2 e 5, dellâ??articolo 13, comma 1, e dellâ??articolo 6, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), ed erronea interpretazione dellâ??articolo 48 dellâ??Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)â?•lâ??Ufficio lamenta lâ??error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha affermato che le somme corrisposte alla controparte dovevano qualificarsi come percepite a titolo di indennità /risarcimento e non retributivo, con conseguente esenzione da tassazione e legittimità dellâ??istanza ex adverso formulata, mentre in realtà deve ritenersi che il regime delle trasferte non possa essere applicato al caso di specie in quanto esso trova luogo nella sola ipotesi in cui il lavoratore sia autorizzato a recarsi al luogo di missione, e non al luogo di lavoro, partendo dalla sua residenza.
- 2. Il motivo di ricorso proposto Ã" fondato.
- 2.1. Con riferimento alla disposizione riguardante i cc.dd. â??trasfertistiâ?•, Ã" recentemente intervenuta la disposizione di cui allâ??art. 7-quinquies del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 (convertito dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225) â?? che, secondo Cass., Sez. U., sentenza n. 27093 del 15/11/2017 (Rv. 646405-01), â??ha introdotto una norma retroattiva autoqualificata di â??interpretazione autenticaâ?• del comma 6 dellâ??art. 51 del TUIR, con la quale ha stabilito (comma 1) che i lavoratori rientranti nella disciplina prevista dal suddetto comma 6 sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti tre condizioni: a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro; b) lo svolgimento di una??attivitÃ lavorativa che richiede la continua mobilitA del dipendente; c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dellâ??attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di unâ??indennità o maggiorazione di retribuzione â??in misura fissaâ?•, attribuite senza distinguere se il dipendente si Ã" effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si Ã" svolta, aggiungendo che, in caso di mancata contestuale esistenza delle suindicate condizioni, Ã" riconosciuto il trattamento previsto per le indennitA di trasferta di cui al comma 5 del medesimo articolo 51â?3. Ed il Supremo consesso della Corte nella citata sentenza ha precisato che lâ??art. 7-quinquies del D.L. n. 193 del 2016 (convertito dalla legge n. 225 del 2016) â??risulta conforme ai principi costituzionali di ragionevolezza e di tutela del legittimo affidamento nella certezza delle situazioni giuridiche, oltre che allâ??art. 117, primo comma, Cost., sotto il profilo del principio di preminenza del diritto e di quello del processo equo, consacrati nella??art. 6 della CEDU. Infatti, tale norma retroattiva ha attribuito alla norma interpretata un significato non solo compatibile con il suo tenore letterale ma pi \tilde{A}^1 aderente alla originaria volont \tilde{A} del legislatore, con la finalitA di porre rimedio ad una situazione di oggettiva incertezza del dato normativo, determinata un persistente contrasto tra la giurisprudenza di legittimitÃ, le Pubbliche Amministrazioni del settore e la variegata giurisprudenza di merito�, precisando altresì che â??in materia di trattamento contributivo dellâ??indennità di trasferta, alla stregua dei criteri di interpretazione letterale, storica, logico-sistematica e teleologica, lâ??espressione â??anche se

corrisposta con carattere di continuità â?• â?? presente sia nellâ??art. 11 della legge 4 agosto 1984, n. 467 sia nel vigente art. 51, comma 6, del TUIR (così come nel comma 6 dellâ??art. 48 del TUIR, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314) â?? deve essere intesa, nel senso che lâ??eventuale continuatività della corresponsione del compenso per la trasferta non ne modifica lâ??assoggettabilità al regime contributivo (e fiscale) meno gravoso (di quello stabilito in via generale per la retribuzione imponibile), rispettivamente previsto dalle citate disposizioniâ?•. Da tali principi discende che nel caso di specie, indimostrata la ricorrenza delle tre condizioni di applicazione del disposto di cui al comma 6 dellâ??art. 51 TUIR, al contribuente, che comunque ha dimostrato lâ??effettuazione di trasferte lavorative, spetta la detassazione prevista dal comma 5 della medesima disposizioneâ?•.

- 2.2. Ancora si Ã" rilevato che, in concreto, i commi da 5 a 8 dellâ??art. 51 del Tuir stabiliscono, in deroga al principio di onnicomprensivit \tilde{A} della retribuzione dettato dal precedente primo comma, una parziale non concorrenza alla formazione del reddito per alcune indennitA erogate a dipendenti che svolgono, occasionalmente o abitualmente, attivitA lavorativa in luoghi diversi rispetto a quello individuato nel contratto di lavoro. Contrariamente, nel caso di specie, come in quelli decisi da questa Corte con le pronunce richiamate, si verte in tema di indennitA corrisposte al medico per svolgere attivitA di ambulatorio al di fuori del proprio comune di residenza, fattispecie differente da quella della trasferta comandata al di fuori del comune della sede di lavoro, come evidenziato dallâ?? Amministrazione ricorrente, che richiama a tale proposito la Risoluzione n. 106/E/2015 del 21/12/2015 dellâ?? Agenzia delle Entrate. Riscontra quanto ora osservato il rilievo che la??istituto della trasferta al di fuori del comune della sede di lavoro contrattualmente prevista trova diversa ed autonoma disciplina nellâ??art. 32 dellâ??Accordo collettivo nazionale di lavoro per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni ed altre professionalitĂ sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ai sensi dellâ??art. 48 della legge n. 833/78 e dellâ??art. 8 del D.Lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, del 29.07.09, presente anche nel successivo Accordo del 17.12.15. Detto articolo, rubricato â??Attività esterna e pronta disponibilità â?•, al comma 1, prevede che â??Lâ??azienda, per propri fini istituzionali o esigenze erogative, può fare svolgere allo specialista ambulatoriale o al professionista, incaricato ai sensi del presente Accordo, attivitÃ professionale anche al di fuori della sede di lavoro indicata nella lettera di incarico (attivitÃ esterna). In caso di incarico conferito per lo svolgimento esclusivo di attivitA esterna, come sede di lavoro si intende quella dove avviene la rilevazione della presenza allâ??inizio dellâ??orario di servizioâ?• e, al comma 6, che â??Per lo svolgimento di attività esterna al professionista Ã" attribuito un emolumento forfetario aggiuntivo calcolato sul compenso orario a? a ? •.
- **2.3**. Né lâ??emolumento in esame può essere ricondotto alla previsione derogatoria contemplata dal comma 2, lett. d) dellâ??art. 51 Tuir che, con specifico riferimento alle somme corrisposte e ai servizi prestati in relazione agli spostamenti per raggiungere dal luogo di residenza la sede di lavoro, prevede che: â??Non concorrono a formare il reddito â??le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti; anche se affidate a

terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblicià?•. Tale fattispecie, infatti, non riguarda i rimborsi in oggetto, atteso che gli spostamenti in esame sono â??individualiâ?• e non possono, evidentemente, essere ricondotti alle â??prestazioni di servizi di trasporto collettivoâ?•, previste dal menzionato articolo. In conclusione, deve darsi continuitA alla??orientamento recentemente espresso da questa Corte, che ha affermando che â??il â??rimborso spese di accessoâ?• previsto dallâ??art. 35 del D.P.R. n. 271 del 2000, il quale prevede la corresponsione di un â??rimborso spese di accessoâ?• alla sede di lavoro che si trovi in un Comune diverso da quello di residenza del medico ambulatoriale convenzionato, rimborso determinato con il criterio forfettario della indennità chilometrica, Ã" ontologicamente diverso dalle â??indennità percepite per le trasferteâ?• di cui allâ??art. 51 comma 5 Tuir, le quali consistono in spostamenti temporanei del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa in comune diverso da quello ove essa Ã" ordinariamente effettuata, spostamenti intervenuti su richiesta e nellâ??interesse del datore di lavoro; di conseguenza, il principio di onnicomprensivitA previsto dallâ??art. 51 comma 1 Tuir comporta che tale voce, non essendo riconducibile alla previsione di cui allâ??art. 51 comma 5 cit., debba essere ricompresa tra â??le somme a qualunque titolo percepiteâ?• in relazione al rapporto di lavoro dipendente, pertanto soggette ad imposizione fiscaleâ? (Cass. nn. 2124, 2126, 2184, tutte del 22/01/2024)â?• (Cass. n. 12075/2024).

- **2.4**. Nella fattispecie in esame la Corte ha fatto mal governo dei principi normativi e giurisprudenziali illustrati allorquando ha affermato la natura non retributiva dellâ??indennit \tilde{A} in questione, conseguentemente riconoscendole la non imponibilit \tilde{A} .
- 3. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza va cassata; non essendo necessari ulteriori accertamento in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dellâ??art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con il rigetto dellâ??originario ricorso della società contribuente.

Si compensano le spese dei gradi di merito.

Le spese del giudizio di legittimit \tilde{A} seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta lâ??originario ricorso della contribuente.

Compensa le spese dei gradi di merito.

Condanna il controricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimit\(\tilde{A} \) che liquida in Euro 2.300,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma il 12 novembre 2024.

Depositata in Cancelleria il 6 dicembre 2024.

Campi meta

Massima: In applicazione del principio di onnicomprensivit \tilde{A} della retribuzione (art. 51, comma 1, TUIR), il rimborso delle spese di viaggio sostenute da un medico specialista ambulatoriale convenzionato per recarsi presso ambulatori situati in un comune diverso da quello di residenza \tilde{A} " soggetto a IRPEF, non potendo essere equiparato alle indennit \tilde{A} di trasferta di cui all'art. 51, comma 5 del TUIR, le quali presuppongono uno spostamento temporaneo del luogo di lavoro su richiesta e nell'interesse del datore di lavoro. Supporto Alla Lettura:

RETRIBUZIONE

La retribuzione costituisce il corrispettivo della prestazione fornita dal lavoratore che ha diritto ad un compenso proporzionato alla quantit\tilde{A} e qualit\tilde{A} del suo lavoro ed in ogni caso sufficiente a garantire a lui ed alla sua famiglia un\tilde{a}?\text{resistenza libera e dignitosa (art. 36 Costituzione). In via generale la retribuzione viene determinata liberamente dalle parti, nel rispetto per\tilde{A}^2 di un limite minimo, che la giurisprudenza ha individuato nei valori di paga base fissati dai contratti collettivi. Il tfr viene considerato come retribuzione differita. La prescrizione per rivendicare la retribuzione \tilde{A}^\tilde{} di 5 anni.